



Bruxelles, 25.9.2020
COM(2020) 582 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il governo della Repubblica di Liberia

{SWD(2020) 196 final} - {SWD(2020) 197 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La Commissione propone di negoziare un nuovo protocollo che sia più consono alle possibilità e alle esigenze effettive della flotta degli Stati membri e in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca nonché con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'Unione europea e il governo della Repubblica di Liberia hanno concluso un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS)¹ con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2015². Tale protocollo di attuazione giunge a termine l'8 dicembre 2020. Esso fissa le possibilità di pesca per la flotta dell'Unione e la corrispondente contropartita finanziaria a carico dell'Unione e degli armatori.

Il protocollo prevede una contropartita finanziaria di 357 500 EUR per il primo anno, di 325 000 EUR per il secondo, il terzo e il quarto anno e di 292 500 EUR per il quinto anno a carico del bilancio dell'UE per l'accesso a un quantitativo di riferimento di 6 500 t/anno. Inoltre gli armatori versano canoni di autorizzazione basati sui prezzi fissati nel protocollo per il contingente assegnato. Oltre a ciò, è prevista una dotazione di 1 625 000 EUR a carico del bilancio dell'UE per sostenere la politica settoriale della pesca della Repubblica di Liberia per i cinque anni di validità del protocollo.

L'APPS con la Repubblica di Liberia prevede possibilità di pesca per il tonno e le specie altamente migratorie per le navi dell'UE di due Stati membri (Spagna e Francia). L'APPS con la Repubblica di Liberia fa parte di una rete ben sviluppata di APPS bilaterali nell'Africa occidentale e centrale, in particolare con Marocco, Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Gambia, Côte d'Ivoire e Sao Tomé e Principe.

Gli APPS contribuiscono a promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione. Essi inoltre favoriscono la collaborazione scientifica tra l'UE e i suoi partner e promuovono la trasparenza e la sostenibilità per una miglior gestione delle risorse ittiche. Gli APPS incoraggiano la governance sostenendo il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività delle flotte nazionali e straniere e garantendo il finanziamento della lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contribuiscono allo sviluppo sostenibile del settore della pesca locale.

Gli APPS rafforzano la posizione dell'Unione europea in quanto membro della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'organismo istituito a norma del diritto internazionale per la conservazione e la gestione delle specie altamente migratorie nella regione.

¹ GU L 177 dell'1.7.2016

² GU L 328 del 12.12.2015, pag. 3

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

I negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo con la Repubblica di Liberia sono in linea con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e in particolare con gli obiettivi dell'Unione riguardanti il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della decisione è fornita dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte V "Azione esterna dell'Unione", titolo V "Accordi internazionali", che definisce la procedura per i negoziati e per la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente, competenza esclusiva.

- **Proporzionalità**

La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2019-2020 la Commissione ha effettuato una valutazione ex-post dell'attuale protocollo dell'APPS UE/Liberia e una valutazione ex-ante di un eventuale rinnovo del protocollo. Le conclusioni di tale valutazione figurano in un documento di lavoro separato dei servizi della Commissione³.

La valutazione ha concluso che l'industria della pesca dell'UE (tonnidi) è fortemente interessata ad operare nella zona di pesca della Liberia e che il rinnovo del protocollo sembra chiaramente l'opzione preferita. Il mancato rinnovo priverebbe l'UE di uno strumento in grado di rispondere alle esigenze dei vari portatori di interessi e alle proprie esigenze in termini di rafforzamento della governance globale degli oceani nell'Atlantico orientale attraverso il quadro multilaterale della ICCAT.

Per la Liberia l'intervento dell'UE aggiunge valore in termini di certezza pluriennale delle entrate di bilancio, di una piattaforma ufficiale per il dialogo settoriale e gli scambi diretti con l'UE per un periodo pluriennale, in termini di cooperazione e di un quadro di monitoraggio e controllo congiunti delle attività dell'UE. L'APPS contribuisce alla promozione di pratiche di pesca responsabili e dà accesso a una linea di bilancio dedicata (sostegno settoriale) per il sostegno finanziario all'attuazione della politica nazionale della pesca della Liberia.

³ SWD(2020)196

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile della Liberia. Le consultazioni si sono svolte anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile comprende una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Per quanto riguarda l'incidenza sul bilancio, il nuovo protocollo comprende il pagamento, alla Liberia, di una contropartita finanziaria che è compatibile con l'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) e in particolare con le dotazioni della linea di bilancio⁴ relativa agli accordi di partenariato per una pesca sostenibile. Gli importi annuali per gli impegni e i pagamenti sono fissati nel quadro della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per le proposte che non sono entrate in vigore all'inizio dell'anno.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il 23 maggio 2017 è stata notificata alla Repubblica di Liberia la possibilità di essere identificata dalla Commissione come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata con decisione 2017/C 169/12 della Commissione⁵ ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. I negoziati per la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Liberia cominceranno solo una volta annullata la decisione 2017/C 169/12 della Commissione.

⁴ Cfr. capitolo 40 (linea di riserva 40 02 41), in linea con l'accordo interistituzionale sul QFP (2013/C 373/01).

⁵ (2017/C 169/12), GU 169 del 30.5.2017, pag. 11.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il governo della Repubblica di Liberia;
- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;
- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dalle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il governo della Repubblica di Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Liberia⁶.
- (2) Il 23 maggio 2017 è stata notificata alla Repubblica di Liberia la possibilità di essere identificata dalla Commissione come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata con decisione 2017/C 169/12 della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. I negoziati per la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Liberia cominceranno solo una volta annullata la decisione 2017/C 169/12 della Commissione⁷,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il governo della Repubblica di Liberia.

Tali negoziati saranno avviati dalla Commissione dopo l'annullamento della decisione 2017/C 169/12.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

⁶ Accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 3).

⁷ Decisione 2017/C 169/12 della Commissione, del 23 maggio 2017, che notifica alla Repubblica di Liberia la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 169 del 30.5.2017, pag.11).

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Politica esterna della pesca" del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*